CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> SEDUTA 63. SITZUNG 14-6-1962

Presidente:

ROSA

Vicepresidente: PUPP



INDICE

a) Disegno di legge n. 15:

« Corresponsione di un assegno mensile fisso ai vecchi bisognosi » (presentato dal cons. reg. dott. Raffaelli);

b) Disegno di legge n. 39:

« Assegno mensile ai vecchi lavoratori » (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 3

Disegno di legge n. 17:

« Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto » (rinviato dal Governo)

pag. 23

Disegno di legge n. 19:

« Norme per la protezione della flora alpina » (rinviato dal Governo)

pag. 25

Disegno di legge n. 42:

« Concessione di un contributo della Regione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati »

INHALTSANGABE

a) Gesetzentwurf Nr. 15:

« Zuerkennung einer ständigen Monatsanweisung an bedürftige ältere Personen » (vorgelegt vom R. R. Abg. Dr. Raffaelli);

b) Gesetzentwurf Nr. 39:

« Monatsanweisung an ältere Arbeiter » (vorgelegt vom Regionalausschuss)

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 17:

« Uebergangsbestimmung für die Ausschreibung von Stellen für Gemeindegesundheitshelfer » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 23

Gesetzentwurf Nr. 19:

« Bestimmungen zum Schutze der Alpenflora » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 25

Gesetzentwurf Nr. 42:

« Gewährung eines Regionalbeitrages auf Rechnung Passivzinsen an die Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen zur Bankbevorschussung der an die Krankenanstalten zu leistenden Plegesätze ihrer Versicherten »

Seite 25

pag. 25

A CURA DELL'UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

Ore 15,15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 13.6.1962.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Il Consiglio riprende quindi la trattazione del punto 18 dell'Ordine del giorno:

- a) disegno di legge n. 15: « Corresponsione di un assegno mensile fisso ai vecchi bisognosi » (presentato dal cons. reg. dr. Raffaelli);
- b) disegno di legge n. 39 : « Assegno mensile ai vecchi lavoratori » (presentato dalla Giunta regionale).

La parola alla cons. Lorenzi.

LORENZI (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, è facile oggi leggere interessanti articoli oppure partecipare ad altrettanto interessanti convegni sull'invecchiamento della popolazione e sulle conseguenze di ordine sanitario, economico e sociale. Gli aspetti di questo problema sono molti e tutti interessanti; questo è un provvedimento che comunque entra nel vasto piano di interessamenti più vari sul piano economico, sul piano sanitario, sul piano sociale, di una moderna concezione dell'assistenza alla persona anziana. Certo che, premessa di ogni provvedimento, è un'adeguata comprensione per le persone anziane, cosa di cui non si può sempre e ovunque essere soddisfatti; non vi è dubbio però che è segno veramente di educazione civica del più alto livello, il rispetto e la comprensione di cui si circonda la persona anziana. Qui, questa comprensione ha un segno tangibile in una legge che, pur indirizzata per ora in una sola direzione, è un intervento economico che può però portare indubbiamente un sollievo alle persone anziane. È proprio questa comprensione che deve stare alla base di qualsiasi provvedimento che noi vogliamo studiare o varare a favore delle persone anziane; è proprio questa comprensione che deve stare alla base per qualsiasi azione, soprattutto impegno veramente serio di assistenza e di rinnovamento dell'apparato assistenziale e di intervento organico domani sul piano della sicurezza sociale o sul piano sanitario o, come in questo caso, economico. Qui si tratta veramente di pag. 4

inserire il problema delle persone anziane nel contesto della nostra vita economico-sociale. Il problema delle persone anziane non basta conoscerlo, non basta conoscere il peso e le dimensioni di questo fenomeno, bisogna cercare proprio di affrontarlo nelle sue conseguenze. Si dice che questo è un provvedimento di un onere abbastanza contenuto; io direi che è proporzionato al nostro bilancio regionale. S'è osservato che altre regioni, come la regione siciliana, ha fatto un intervento di ben 2 miliardi a questo titolo, però mi pare che i nostri 250 milioni non siano poca cosa, rapportati al nostro bilancio regionale, anzi vorrei dire che in proporzione l'intervento è veramente proporzionato alle nostre possibilità. Il fatto è che, soprattutto quando si parla delle persone anziane e delle richieste che esse fanno al corpo sociale, non si può non sentire tutta la grandezza della persona umana, e le richieste sono tanto più sentite, proprio perché si tratta di richieste di persone che si avvicinano al tramonto.

Noi in genere vediamo, fra le persone anziane, tre categorie: la categoria delle persone anziane valide, capaci di sviluppare un lavoro confacente al loro stato fisico, e queste in genere sono quelle che si incanalano sempre meglio e sempre più col progredire della sicurezza sociale verso la pensione. C'è poi una seconda categoria di persone anziane, — e soprattutto verso queste, mi pare che noi ci stiamo rivolgendo —, che sono in istato di invalidità, che non possono più attendere a un proficuo lavoro, senza essere però affette da malattie che richiedono continua assistenza sanitaria, e queste particolarmente vogliono essere tenute in evidenza. C'è anche una terza categoria di persone anziane, in condizioni di infermità, cui occorre invece apprestare cure mediche, assistenza continua di carattere infermieristico. A favore di queste la competenza primaria che abbiamo nel campo dell'assistenza sanitaria, potrebbe domani consentire interessanti interventi, anche di poco costo. Interessante sarebbe a questo proposito un aiuto da darsi per un'assistenza sanitaria a domicilio; in quasi tutti i paesi di un certo livello sociale e civico, come c'è per la maternità e per l'infanzia, c'è anche per le persone anziane. Questo è un problema da vedersi in altra sede ed in altro momento.

Mi fermo sulle persone anziane che sono in istato di invalidità, che non possono più attendere a un proficuo lavoro, senza essere affette però da una malattia che richiede continua assistenza sanitaria. Con questo provvedimento che, ripeto, merita tutta la nostra attenzione, noi facciamo anche un bene alle famiglie, perché oggi c'è proprio la tendenza di considerare questi anziani un peso per la famiglia. È un processo di vera e propria dissociazione della famiglia, il che mi fa paura, sia perché la persona anziana è quella che più di tutto sente ed ha bisongo di affetti familiari, sia perché qualche volta va a chiudersi in case dove gli sono negate speranze e gioie che gli sarebbero dovute: vedi la gioia, per esempio, di essere nonno. Con questo provvedimento si aiuta la famiglia a mantenere il massimo di affettività; qui, in base al nostro art. 6 dello Statuto, si aiuta la famiglia ad assistere l'anziano invalido, con un assegno che resta in famiglia ed integra un po' il modesto bilancio familiare. Indubbiamente costa meno integrare la capacità della famiglia che quella del ricovero; tornano sempre meglio i conti, a tutti gli effetti, sia per la persona che noi vogliamo servire in questo caso, sia anche per la famiglia, perché si rinforza e si difende così l'istituzione familiare, rinforzandone anche gli elementi coesivi e gli affetti. Beninteso, tutto questo non esclude la buona Casa di Riposo, nei casi in cui la famiglia venga meno o particolari condizioni rendano negativa la sua opera. Invece volevo sollevare un'osservazione a proposito di questa legge: io ho visto che questa legge ha avuto ormai tre successive modifiche; la prima interessante proposta del cons. Raffaelli è andata integrandosi e migliorandosi. Nell'ultima proposta si è detto di affidare agli ECA il compito di erogare queste prestazioni assistenziali ai vecchi, agli inabili e bisognosi. Sembrerebbe, nel concetto moderno della sicurezza sociale, più adatto, così a prima vista, un ente previdenziale, ma non è il caso. Mentre noi vediamo con piacere che le mutue vanno sempre più allargando le loro possibilità di intervento, in questo caso noi riteniamo che la soluzione migliore sia quella di affidare questa categoria di vecchi bisognosi agli ECA, sia perché essi già svolgono una rilevantissima attività assistenziale nei confronti dei vecchi e degli inabili, sia perché, come enti locali, sono in grado, meglio di un altro organismo, di accertare le effettive condizioni di bisogno dei vecchi.

D'altra parte una soluzione di carattere previdenziale nei confronti di questi cittadini non mi sembra neanche rispondere, in questo momento, allo spirito e alla lettera dell'art. 38 della Costituzione.

So che è emersa anche una proposta di affidare l'assistenza alle Province; l'ente più adatto è senz'altro l'ECA. Se poi le procedure risultassero più semplici delegandole alle province, io non è che mi voglia formalizzare; mi sembra che l'ECA sia indubbiamente l'ente locale più vicino e conosco progetti di legge in questo senso anche su scala nazionale, e, da qualunque settore siano stati proposti, m'è parso che tutti avessero di mira soprattutto l'ente locale più vicino a questi bisognosi. Vedo con piacere quindi che, parallelamente a quanto la Regione sta già studiando sul piano

previdenziale per assicurare le principali prestazioni alle categorie lavoratrici sinora non protette, per quella facoltà di integrazione che abbiamo nell'art. 6, vedo con piacere questo provvedimento che va a colmare una lacuna, che indubbiamente c'è. Sono queste le funzioni più belle degli enti autonomi.

Ho visto con piacere, nelle modifiche dei vari progetti di legge, che è stato ridotto a sei il numero degli anni in cui i vecchi lavoratori devono aver prestato la loro opera presso terzi.

Questa m'è parsa una buona proposta, anche se, indubbiamente, qui qualcuno rimane escluso: per esempio chi non ha avuto mai un rapporto di dipendenza di lavoro da terzi. La nostra popolazione rurale è quasi tutta fatta di indipendenti, e ci possono essere certamente molti casi di sofferenza che qui rimangono esclusi. Vorrei dire che è quasi impossibile prevedere in una legge tutti i casi ed è senz'altro positivo che la legge intanto parta così come è stata concordata e fa onore al Consiglio, da cui è partita la proposta, alla Giurta che tanto si è interessata per il varo di questa legge, fa onore ai nostri Consessi che sia stato posto l'accento su questa lacuna e che si sia studiato un provvedimento che, ripeto, sembra modesto, ma arriva sempre ad un importo totale di 250 milioni. Non vi è dubbio che proprio operando, -- perché mai una legge può, ripeto, prevedere tutte le categorie; se vuol prevedere tutto, finisce col non operare mai -, io dico che operando, questa legge metterà in evidenza sempre più quei casi penosi esclusi, e saranno proprio gli ECA, che sono molto vicini a queste sofferenze, i nostri Comuni e gli ECA, che nella loro collaborazione potranno segnalare questi casi. Direi che c'è anche un processo inverso che aiuterà, perché, mentre sul piano della sicurezza sociale e della previdenza, pur assistendo tutti all'invecchiamento della popolazione, vediamo una riduzione graduale di assistibili, vedremo più facile, domani, inserire gli esclusi che non sono stati dipendenti da terzi, anzi sarà proprio questo raffronto che, nella prima applicazione, consentirà sempre meglio e al Consiglio e alla Giunta di tenere in evidenza quelli che sono esclusi da provvidenze di questo tipo. Detto questo, io ancora vorrei accentuare che questo provvedimento, pur sembrando al suo avvio modesto nella sua portata, va visto con piacere, perché fa onore al Consiglio un provvedimento sociale che arrivi a porre l'accento sulle condizioni delle persone anziane, perché, ripeto, la compreisione per le persone anziane non mi sembra che sia sufficientemente diffusa fra la nostra gente.

Leggevo in una rivista di fine psicologia francese una espressione che mi ha sempre fatto una certa impressione: « È molto facile per una persona anziana capire un giovane, perché giovane è stato, ma è assai difficile per un giovane capire la persona anziana, perché anziano non è stato mai ». Vorrei dire che questa osservazione la dovremmo tener presente anche nella trattazione di questo provvedimento. Noi vediamo che le persone anziane, più hanno dato e più sentono la sofferenza di essere a carico. Non sarà certo questoprovvedimento che darà loro la possibilità di sentirsi del tutto indipendenti, sarà però un contributo senz'altro positivo per dare un sollievo in questo senso, perché, ripeto, più una persona è fine, più una persona ha dato, più una persona ha sacrificato e più sente la sofferenza di essere a carico.

Detto questo io penso che il provvedimento vada non solo accolto dal Consiglio, ma mi auguro che, come quasi tutti i provvedimenti sociali, abbia l'unanimità, possibilmente, dei consensi, e che vada visto come un segno di rispetto verso le persone anziane, come un modesto assolvimento di un debito di riconoscenza che tutti dobbiamo avere verso le persone anziane, e porterà, io penso, un sorriso nel grigiore della giornata sempre piuttosto noiosa e triste delle persone anziane.

Ancora una raccomandazione. Nella prima applicazione di questa legge, raccomanderei, soprattutto all'assessore, di semplificare al massimo le procedure, e la semplificazione delle procedure la vediamo soprattutto tenendo conto di tutto l'iter delle pratiche, per arrivare, possibilmente, con una certa tempestività, alle persone anziane. Poi anche, ripeto, tenere molto in evidenza il raffronto, che facilmente domani sarà possibile, fra queste persone che hanno almeno un rapporto di lavoro di sei anni, come minimo, e quelle che invece un rapporto di lavoro non hanno avuto mai, che sono molti nella nostra popolazione rurale e che consentiranno, via via che si va alleggerendo il peso, perché sempre più si allarga la categoria di quelli protetti dalla previdenza, consentiranno in seguito, con emendamenti o soppressivi o aggiuntivi, di adeguarsi sempre meglio, onde proteggere quelli che sono completamente esclusi da previdenze e da assicurazioni sociali.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Se nessun altro prende la parola, allora dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Leggo il testo della Commissione per quegli articoli ai quali la commissione ha apportato delle modifiche, altrimenti leggo il testo della Giunta.

Art. 1

I lavoratori di tutte le categorie che abbiano superato il 65° anno di età e non percepiscano pensioni, rendite, od altri assegni di quiescenza, di invalidità o vecchiaia, sono ammessi a godere di un assegno mensile non reversibile di lire 5.000, a carico della Regione. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno.

L'assegno mensile previsto al comma precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori che abbiano residenza nel territorio della Regione da oltre dieci anni ed abbiano prestato la loro opera alle dipendenze di terzi per un periodo di almeno 6 anni. Per i lavoratori agricoli l'anno di lavoro è equiparato a 100 giornate lavorative.

È posto in discussione l'art. 1. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Per dire che io accolgo tutto quanto ha detto la dr. Lorenzi poco fa, e sono lieto che il fascino verso i vecchi, abbia colpito finalmente, nell'anno 1962, l'amministrazione regionale e la maggioranza, tanto da emanare l'attuale disegno di legge. È un peccato che questo fascino non abbia colpito prima.

Vorrei un'informazione, e nello stesso tempo anche caldeggiare una proposta; qui si prevede che l'assegno mensile viene previsto a favore di vecchi lavoratori, i quali abbiano prestato la loro opera alle dipendenze di terzi per un periodo di almeno sei anni. Ora, vorrei chiedere all'assessore, questo indipendentemente dal pagamento di contributi, da assicurazioni, ecc.? Cioè basta la dimostrazione che si è comunque prestata l'opera non ininterrottamente, anche a pezzi, perché io ho conosciuto determinati casi in Alto Adige, dove

dei lavoratori hanno sì prestato la loro opera qui e lì ininterrottamente, però se dovessimo, a distanza di vent'anni o diec'anni, ricostruire questo rapporto di lavoro, si riuscirebbe materialmente a documentare, attraverso l'atto notorio o un'altra dimostrazione soltanto.

Vorrei proporre all'assessore di voler mettere allo studio anche una questione che secondo me è di notevole importanza. Ci sono dei vecchi, ai quali daremo sicuramente l'assegno, i quali non godono di assistenza malattia, se non attraverso, qualche volta, la iscrizione nell'elenco dei poveri, il famigerato elenco dei poveri, io dico, perché bisognerà anche trovare la maniera di poter superare una forma del genere, tanto più che non sempre il comune istituisce o aggiorna l'elenco dei poveri; ci sono dei comuni in Alto Adige che hanno dei poveri, e non hanno addirittura l'elenco corrispondente. Ora, non sarebbe il caso di vedere quanti di questi vecchi bisognosi, ai quali si corrisponde questo modesto assegno, - perché 5000 lire sono sempre 5000 lire —, non godono di assistenza malattia, se non attraverso l'intervento del comune? Non dovrebbero essere molti, in quanto parecchi di costoro sono assicurati di riflesso, attraverso familiari che sono iscritti a mutue, ecc., ed essendoci la legge sulle mutue contadine, si è ovviato ad un grande problema, ad una grande mancanza, nel senso che la maggioranza di coloro che non godevano di questa assistenza malattia, oggi sono assicurati o direttamente o di riflesso.

Varrebbe la pena forse di studiare se, con un certo intervento finanziario della Regione, attraverso un accordo con le casse mutue di malattia, non si potesse, dopo aver accertato anche il numero degli aventi bisogno, non si potesse assicurare alla Cassa di malattia tutti quei vecchi ai quali noi corrispondiamo questo assegno e che sono sprovvisti di assi-

stenza malattia, e che quando si ammalano sono esclusivamente a carico del comune.

Ora si può dire che è il comune che ci deve pensare, perché così sono le vigenti disposizioni, ma io arriverei a superarlo questo scoglio. Provvedendo direttamente noi come Regione elimineremmo una spesa per qualche comune, il quale avrà, credo, modo di impiegare quei pochi mezzi in altri campi, dati i crescenti bisogni esistenti in tutti i comuni della nostra regione.

Studiare questo tema e vedere di integrare questa utile provvidenza anche con un possibile intervento futuro in questo settore, in maniera che tutti i vecchi bisognosi siano coperti dall'assistenza malattia, io penso che sarebbe un'opera veramente buona.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Lorenzi.

LORENZI (D.C.): Cons. Nardin, guardi, proprio al di fuori assolutamente di ogni polemica, - perché mi pare che l'argomento non lo consentirebbe, e poi non è con questo spirito —, solo per rispetto alla verità, non potrei accettare che la maggioranza in questi 14 anni, — non soltanto 12 —, non abbia sentito il fascino per le persone anziane; non potrei accettare questo solo per rispetto alla verità, perché guardi che esiste ancora dal 1952-56, un autentico piano di assistenza alle persone anziane, al quale hanno collaborato i comuni, le gestioni dei ricoveri, la Provincia, la Regione. È un piano, il cosiddetto piano dell'acqua e del calore, che ha portato prima le cose più urgenti, un rinnovamento dell'apparato assistenziale che non è finito, perché si immagini che soltanto in provincia di Trento, di 44 ricoveri ne sono stati rinnovati solo in quel periodo ben 22, piano dell'acqua e del calore che ha portato, prima

di tutto, a rimediare con urgenza i dissesti lasciati dalla guerra, per dare un minimo di igiene, di riscaldamento centrale e di comfort. Questo è stato un poderoso lavoro di cui hanno avuto merito le amministrazioni dei ricoveri, ripeto, cominciando dai più vicini, i comuni, la Provincia e la Regione. Sempre in questo rinnovamento dell'apparato assistenziale sono state costruite delle case di riposo modello, non soltanto in città, ma anche alla periferia, che hanno avuto citazioni in riviste, di cui posso portare gli articoli, e sono venute commissioni da province dell'Alta Italia a prenderne modello. Quindi non è che noi abbiamo sentito il fascino nel 1962, questo non risponde a verità, anche se questo è il primo intervento, con riferimento all'art. 6, di integrazione, che va visto molto volentieri e, ripeto, anche negli anni scorsi, era stata sollevata una richiesta in questo senso in Consiglio; abbiamo partecipato e promosso giornate di studio, convegni di studio, abbiamo partecipato a convegni di studio nazionali ed anche internazionali. È un problema che è stato studiato non soltanto dall'Assessorato che io presiedevo, ma dalle Giunte che ci hanno preceduto, sia provinciali che regionali, come anche dagli enti locali. Questo per rispetto alla verità, ripeto, al di fuori di ogni polemica.

Come ho detto già in principio, l'invecchiamento della popolazione porta conseguenze in tutti i campi, non soltanto in quello economico, ma anche in quello sanitario e in quello sociale. Naturalmente è proprio la comprensione verso le persone anziane che ci deve portare, in un'armonia di interventi, a tener presenti un po' tutti gli aspetti fondamentali e in questo caso è bene che noi andiamo nella direzione di un intervento economico che, ripeto, non è perfetto in partenza, ma che comunque è molto positivo, perché consente domani di adeguarsi, di perfezionarsi nel senso

esposto anche da lei, cons. Nardin, come ho già detto anch'io in precedenza, e dove io perfettamente concordo. Questo solo per rispetto alla verità ed all'obiettività.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MOLIGNONI (Assessore assistenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Brevissimamente prendo la parola perché non l'ho neppure presa in sede di discussione generale, in quanto ritengo che il modo migliore, oserei dire, per dare l'approvazione a questo progetto-legge, sia quello di affrettare veramente il suo varo e la possibile entrata in funzione con la data prevista del 1º agosto corrente, 1962. Mi corre l'obbligo però di ringraziare la signorina Lorenzi per tutto quello che ha detto a favore del progetto-legge e dei criteri che lo animano e che lo orientano.

Cons. Nardin, per quanto riguarda il periodo dei sei anni, penso che è pacifico ed ormai l'abbiamo chiarito; per l'altra proposta, invece, — è una proposta nuova evidentemente, che però scaturisce ed ha degli addentellati con il progetto-legge che stiamo discutendo -, io vorrei dire soltanto che in questo momento, non posso assumere impegni collegiali di Giunta, non essendone stato parlato; indubbiamente, il tema è interessante e merita, secondo il mio avviso, da quanto ho capito dalla descrizione fatta dal cons. Nardin, uno studio attento. Penso che lo si potrà fare quando avremo consolidata questa legge, avremo degli elenchi precisi relativi ai beneficiari di questa legge ed attraverso quell'esame fare uno studio delle possibilità di intervento per, soprattutto, poter vedere d'affrontare l'onere relativo, perché qui è sempre questione di oneri. È evidente, come diceva la signorina Lorenzi, che il progetto è mutilo, — se così si (può dire —, che lascia cioè scoperte delle zone molto interessanti e molto preoccupanti ed importanti, dal punto di vista strettamente sociale, ma è altresì vero che c'è il tema degli oneri che naturalmente non può non preoccupare la Giunta. Però, come diceva giustamente lei, poc'anzi, evidentemente questo progetto-legge, che si esaurirà nel tempo, in un decennio io penso, — ho fatto un calcolo grossolano, intendiamoci, che non può essere considerato al millesimo -, evidentemente lascia margine e spazio per la copertura dei settori che oggi purtroppo, per ragione di capienza di carattere finanziario, restano scoperti. È questo comunque lo spirito che anima la Giunta e l'Assessorato in particolare, anche per quanto concerne il tema sollevato dal collega Nardin.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Er hat in der Kommission erklärt, wie er sich den Nachweis der sechsjährigen Arbeitsleistung in allen jenen Fällen — die in der Provinz Bozen aus bestimmten Gründen sehr zahlreich sind und in der Provinz Trient aus anderen Gründen höchstwahrscheinlich nicht minder zahlreich sein werden - vorstellt, in denen ein einschlägiger Nachweis über ein Dienstverhältnis normalerweise nicht möglich ist, sei es wegen der Kriegseinwirkungen, sei es, weil die Arbeit im Ausland geleistet wurde. Über jene Fälle, in denen dieser Nachweis nicht möglich, es andererseits aber notorisch ist, daß die betreffende Person nicht nur bedürftig ist, sondern tatsächlich auch dieses Minimum von 6 Jahren in einem abhängigen Verhältnis gearbeitet hat. hat der Assessor sich in der Kommission ausgesprochen. Es wäre, glaube ich, richtig, wenn auch im Regionalrat eine diesbezügliche Erklärung darüber erfolgen würde, wie sich die Region diesen Nachweis, d.h. die Erleichterung dieses Nachweises in den genannten Fällen, die sehr zahlreich sein werden, vorstellt.

(In Commissione egli ha spiegato, in che modo pensa di documentare il periodo di servizio di sei anni in tutti quei casi in cui la relativa documentazione sullo stato di servizio è normalmente impossibile, sia per gli effetti bellici, sia per il lavoro prestato all'estero. In Provincia di Bolzano tali casi per determinati motivi sono assai numerosi e lo stesso penso si verifichi per altri motivi molto probabilmente in Provincia di Trento, dove i casi in parola non saranno meno numerosi. In Commissione l'Assessore si era occupato proprio di quei casi, per i quali la citata documentazione non è possibile, pur essendo d'altra parte noto, che la persona cui ci riferiamo non è soltanto in istato di bisogno, ma che effettivamente ha prestato alle dipendenze di terzi questo minimo di servizio di sei anni. Ritengo sia giusto che anche in Consiglio regionale si chiarisca il come la Regione intenda regolare tale documentazione richiesta per i casi in parola, i quali saranno molto numerosi, ovvero, come essa Regione intenda facilitare la documentazione stessa).

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Avevo deciso di stare buono buono, perché il muoversi un po' vivamente intorno a questa legge può voler dire altri quattro-cinque anni di rinvio. La signorina Lorenzi ha tirato un pochino anche me per i capelli, quando ha voluto precisare e respingere la non grave osservazione del collega Nardin. È vero il programma acqua e caldo, sono vere tutte le altre forme di intervento, di cui ella ha parlato ed è altrettanto vero che queste 5000 lire per un sorriso dei

vecchi le avremmo potute spendere anche qualche anno fa, proprio se l'allora maggioranza avesse voluto accogliere il suggerimento venuto dal disegno di legge presentato dal sottoscritto e dal collega Arbanasich cinque o sei anni fa. Invece non lo si è preso semplicemente in considerazione o lo si è preso in considerazione per farlo naufragare, non per cambiarlo, per ridurlo, come ha fatto l'Assessore Molignoni, che l'ha ridotto, però l'ha portato a maturazione, in un certo senso. Comunque lasciamo perdere queste polemiche o diciamole solo a titolo di precisazione e senza voler istituire meriti da una parte e demeriti particolari dall'altra. Voglio dire qui, perché sia detto e valga per tutta la legge, per tutte le modifiche apportate al testo originario, che se noi lo accettiamo, lo accettiamo come l'unica cosa prospettataci come possibile da chi ha in mano le chiavi della cassaforte, ha in mano la maggioranza ed ha in mano quindi anche le disponibilità finanziarie, perché sono effettivamente molto pesanti le limitazioni rispetto al testo originario. Per esempio, questa dei sei anni di lavoro, non so come andrà a finire, ne abbiamo parlato in commissione, e il cons. Benedikter ha appena chiesto adesso ulteriori precisazioni e chiarimenti, il che vuol dire che gli è rimasta un po' di nebbia davanti agli occhi, malgrado la discussione in commissione. Io resto ancora, anche malgrado le precisazioni, resterò sempre nel dubbio se domani, l'atto notorio, per esempio, potrà essere un documento valido, e al di fuori di quello sarà molto difficile per la maggior parte dei lavoratori, trovare documentazione, specialmente quando il periodo di lavoro prestato risalga negli anni a epoche molto lontane. L'altra limitazione grave e contenuta in questo articolo è proprio la fissazione del periodo di lavoro, perché, come avevo già messo in luce nella relazione, che voleva

chiarire la differenza fondamentale fra la legge siciliana e la mia proposta, qui da noi abbiamo una vasta gamma di casi di gente che rientra senz'altro nello spirito della legge e che non rientrerà nella lettera della legge: lavandaie, donne che si sono massacrate a lavorare a giornata e che non potranno dimostrare mai di aver avuto una dipendenza da terzi, perché vanno a giornata, perché nessuno testimonierà mai che sono state alla dipendenza di una determinata famiglia, — perché non erano effettivamente alle dipendenze di una famiglia piuttosto che dell'altra e di quell'altra ancora —, artigiani, la cui professione è finita, semplicemente, prima che finisca la loro capacità lavorativa, perchè se voi conoscete calzolai che abbiano fatto una fortuna o che abbiano messo da parte qualche cosa per poter vivere tranquillamente, mi fa molto piacere, io non ne conosco; è finita per molti la professione prima che sia finita la loro capacità di lavorare, così come per i maniscalchi, per gli arrotini, per quelli degli ombrelli, per quelli delle funi, per quelli dei paioli, per gli stagnini. Guardate, che possiamo mettere assieme qualche migliaio di persone. Il mezzadro, aveva un rapporto di dipendenza, ma nel diritto italiano la mezzadria non è considerata un rapporto di dipendenza, anche se lo è per molti aspetti in forma gravissima, ma è considerata un rapporto associativo. Sotto questo profilo vanno molto meglio, hanno migliori prospettive i servi agricoli e i braccianti della provincia di Bolzano, perché quelli una dipendenza, probabilmente, sono in grado di dimostrarla tutti quanti, mentre il mezzadro che oggi si trova a non poter più lavorare la campagna per raggiunti limiti o superati limiti di età e di capacità, non lo può. Quindi non è per ritornare a proporre allargamenti, che so che non verrebbero accolti e quindi sarebbe una battaglia da Don Chisciotte; è per dire

con quante riserve io, come il mio gruppo, accettiamo questo disegno di legge, del quale ci siamo resi conto che è il massimo che dà oggi e che può dare e che dice di poter dare la Giunta. Se c'è una cosa nella quale voglio sperare e spero fermamente, è che quando sarà diventato legge, dimostri rapidamente i suoi difetti, li dimostri all'evidenza i difetti che noi oggi possiamo prevedere, intuire in un'analisi così astratta. Li dimostri all'evidenza, in modo da poter suggerire anche le necessarie modificazioni, e quello che spero è che ci sia anche domani, da parte della Giunta. la necessaria sensibilità per mettere subito mano, non appena si sia resa evidente la necessità, mettere subito mano al miglioramento, perché certamente andremo fuori con una legge oggi che è qualche cosa, è molto di più del niente che c'è stato fino adesso, ma è già in partenza carica di lacune e carica di punti interrogativi, carica di aspetti difettosi. Intendiamoci, non è che sia piena di difetti questa e che fosse tutta ripiena di virtù quella che noi avevamo proposto; certo che se era difettosa quella, questa qui che è largamente restrittiva nei suoi confronti, deve per forza di cose essere più difettosa. Auguriamoci quindi che entri in vigore presto, che possa dimostrare presto all'evidenza quelle che sono le lacune rimediabili e che la Giunta prenda subito anche l'iniziativa di rimediare e di migliorarla. Quando non ne avremmo più bisogno, e speriamo che sia fra un numero di anni non molto lungo —, sarà tanto di guadagnato, ma finché abbiamo situazioni di questo genere ereditate dal passato, io direi che è meglio largheggiare piuttosto che restringere. In questo non posso compiacermi con la Giunta, che ha tirato un limite preciso di spesa, che non consente veramente di allargare i criteri coi quali la legge è stata articolata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): La discussione che è intervenuta, a parte le controprecisazioni con la dott. Lorenzi, che mi trovano concorde col dott. Raffaelli, sta indubbiamente portandoci a delle riflessioni. Concordo con Raffaelli sul carattere limitativo di questa legge, ma vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assessore questo problema: innanzi tutto c'è una categoria, che spero ridotta nel numero, di donne e uomini, colpiti da malattie, da anormalità fisiche, che hanno loro impedito praticamente l'esercizio del lavoro nel corso della loro vita. Conosco io personalmente una vecchia che vive a Bolzano, colpita da poliomielite quando era ragazzina, che non ha mai potuto lavorare, ed è sempre stata mantenuta così, da questo e da quell'altro. Altri colpiti da epilessia, tanto per dire; conosco un giovanotto in Alto Adige, colpito sin dall'infanzia da epilessia, che praticamente non può lavorare, perché è sempre soggetto a ricadute immediate, nel corso della giornata. Ora, possiamo noi escludere questi qui? D'accordo che non si possa allargare a tutte le categorie e a tutte le sfere pronosticate dal disegno di legge Raffaelli, ma almeno considerare coloro che non hanno potuto lavorare, come fruenti di questo diritto, io penso che sia il minimo che si può fare, e il problema non dovrebbe sollevare neanche troppe questioni di indole finanziaria. Possiamo noi escludere da questo modesto beneficio, chi è in queste condizioni? Quindi vorrei che si considerasse almeno il caso di gente, che per malattie e per difetti fisici od altro, non ha potuto prestare la propria opera al servizio di terzi.

Secondo: raccomandare veramente uno scarso fiscalismo da parte di chi deve istruire le domande. Anche nell'accertamento della prestazione del lavoro per i sei anni, ecc., io spero che veramente si largheggi, in un certo qual modo; l'atto notorio sarà inevitabilmente l'atto fondamentale per ricostruire a distanza di tanto tempo le prestazioni di lavoro.

Ora bisognerebbe che proprio da parte della Regione, per rendere efficace questo strumento, si vigilasse perché non si segua un criterio di eccessivo fiscalismo, che, purtroppo, vige in Italia: lo vediamo con la Previdenza sociale, lo vediamo colle Casse di malattia, lo vediamo sempre, quando c'è da ridurre anche un modesto beneficio. Noi troviamo schiere di burocrati, piccoli e grandi, che si dimenticano molte volte della loro provenienza e del loro stato, e fanno i poliziotti nei confronti di questi lavoratori piccoli o grandi che siano; è il problema quotidiano. Spero che questa volta si possa fare eccezione, nel senso di evitare quel fiscalismo che può togliere anche a una persona sola in tutta la regione, questo modesto ma concreto beneficio. Quindi bisognerebbe che da parte della Regione ci fosse una vigilanza stretta a questo riguardo, e spero che questo venga attuato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Per rispondere brevemente ai signori che sono intervenuti. Al collega Raffaelli dirò subito che quando lui dice: il mio gruppo, noi cioè, abbiamo accettato questo provvedimento legge come l'unico possibile nel momento, potrei dire che altrettanto abbiamo fatto noi, non noi social-democratici, ma noi Giunta, noi Consiglio, perché evidentemente se fosse stato possibile allargare le maglie, dal punto di vista squisitamente economico, ed estendere il provvedimento ad altre categorie, certamente l'avvemmo fatto con molto piacere e non per

nulla è stato fatto uno studio che è durato alcuni mesi e che si è protratto nel tempo, appunto per la delicatezza della materia che si stava trattando. Se siamo arrivati alla conclusione di limitare per il momento l'intervento a questa categoria, ben definita, ben delineata, come del resto hanno fatto altre Regioni — vedi la regione siciliana o che so io —, evidentemente è stato per l'impossibilità di saltare il fosso dell'impegno finanziario, perché, come diceva giustamente la signorina Lorenzi, 250 milioni su un bilancio di neanche 10 miliardi, rappresentano un notevole impegno in questo momento per questo specifico settore, di fronte naturalmente a tutti gli altri impegni che attendono e a tutte le altre leggi che stiamo per varare, per predisporre. Quindi anche noi l'accettiamo in questo senso; evidentemente non abbiamo nessuna pretesa di avere fatto il meglio e sappiamo che molto e molto c'è ancora da fare in questo campo e in questo settore. La relazione accompagnatoria del disegno di legge, del resto, mi pare sia molto onesta, quando dice « in attesa che il problema trovi la sua risoluzione », il che vuol dire che non abbiamo la pretesa che sia stato risolto con questo provvedimento, «è necessario adottare un provvedimento che pur con limitati mezzi », e lo diciamo onestamente, con i mezzi che sono a disposizione, cioè i 250 milioni. In questo senso quindi riconosciamo che ci sono delle zone vuote, l'ho detto poc'anzi e lo ripeto ancora, senva avere alcunissima riserva nell'ammetterlo, e diciamo ancora che speriamo in avvenire di poter coprire queste zone vuote nel modo migliore, via via, man mano che le possibilità economiche ci daranno una mano per la soluzione del problema stesso. Dice ancora il collega Raffaelli che la legge sarà bene che entri in vigore subito, per mostrare i propri difetti, ed io dico con lui che

non attendo che questo: che la legge venga varata, approvata dal Governo e venga immediatamente applicata proprio per stabilire quali sono i difetti funzionali, i difetti concreti per poter immediatamente, con tempestività, riparare ad essi. È pacifico che noi non facciamo delle cose perfette, nessuno di noi, né i colleghi del Consiglio, né la Giunta, né alcuno ha la pretesa di fare le cose perfette, ma tutte perfettibili, e sono sicuro e convinto che questa legge avrà certamente bisogno di perfezionamenti ulteriori, che naturalmente sarà mio preciso impegno di presentare con tempestività al Consiglio stesso. Detto questo, debbo dire al dott. Benedikter, che mi diceva: « in Commissione ha fatto delle dichiarazioni, le ripeta al Consiglio per l'ufficialità che esse assumono », io le ripeto volentieri dott. Benedikter. Se dovessi dimenticarne qualcuna, per cortesia, mi completi. Noi intendiamo che la documentazione sia anzitutto quella ufficialmente richiesta dalla legge, se c'è, se è possibile; laddove non è possibile, e cioè nei casi da lei citati, che giustamente mette in rilievo e che son già stati messi in rilievo in Commissione e presenti a noi stessi, — eventi bellici, lavoro all'estero e che so io —, sopperirà, come abbiamo detto in Commissione, l'atto notorio, che è sempre un atto che è possibile realizzare. È inutile stare qui adesso a stabilire se l'atto notorio è valido o non è valido; questa legge ha una squisita natura sociale e pertanto può essere anche considerato valido quello che potrebbe avere anche qualche puntino di domanda od altro. È evidente poi che, accanto a questo, alla documentazione, laddove essa ci sia, all'atto notorio, dove dovesse mancare questa documentazione, ci sarà ancora, — e rispondo anche al collega Nardin in questo senso —, una larga comprensione da parte dell'ente interessato, dell'ente Regione, rispettivamente dell'Assessorato; anche questo però, dentro limiti che siano compatibili con quelle che sono le ristrettezze, — chiamiamole così —, di natura finanziario-economica che ci perseguitano. Molto di più del niente, è stato detto, e sono convinto anch'io che sia molto di più del niente, ed è già qualche cosa che in sostanza ci conforta.

Ecco perché, collega Nardin, non è possibile, secondo il mio avviso, in questa legge, introdurre quell'altra materia che è stata prospettata e che ha una ragione ottima di essere esaminata e presa in considerazione: i casi di malattie, che abbiano impedito quindi di totalizzare quel periodo minimo richiesto di lavoro, dei sei anni, — vedi il caso epilessia, poliomielitici, ecc. —. È materia, secondo il mio avviso, di altro provvedimento legge, perché oggi sarebbe estremamente difficile per noi fare un calcolo a questo proposito e sapere già in partenza dove andiamo a finire. È impossibile, oserei dire, se già il calcolo che abbiamo fatto per presentare il progetto legge, per stabilire quanti sono, grosso modo, nella regione, i lavoratori che rientrano nei benefici previsti dalla legge, è costato quello che è costato, ed è stato complicato, complesso, a parte l'intervento dell'ISTAT, ma già di per se stesso —, penso che questo comporterebbe altra lunga perdita di tempo e pertanto ci metterebbe nelle condizioni di procrastinare ancora il provvedimento, che ritengo sia assolutamente necessario e doveroso varare al più presto. Io posso dire al collega Nardin, come ho detto poc'anzi, che sono dispostissimo a esaminare anche questo aspetto, questo problema e a vedere, dopo un attento esame della situazione e dopo avere raccolto dei dati statistici che siano quanto meno vicini alla realtà, che cosa si possa fare in questo settore. Ma non posso assolutamente pensare che adesso, in questo momento, il tema possa essere introdotto nella legge perché, ripeto, ci porterebbe veramente lontani, ci porterebbe via del tempo prezioso, non solo dei giorni o delle settimane, ma probabilmente qualche mese. Io, ripeto, sono senz'altro dell'avviso che il tema vada affrontato e vada naturalmente esaminato attraverso una indagine statistica, se ci sarà permesso di farla, se riusciremo a farla, attraverso i vari enti che ci possono fornire dei dati concreti in materia, e poi affrontarlo a parte, come un settore a sé stante, non da accomunarsi a questo, anche perché in questo caso snatureremmo il provvedimento stesso, che ha per titolo, come i signori consiglieri sanno, esattamente, « Corresponsione di un assegno mensile fisso ai vecchi lavoratori », per cui il titolo stesso naturalmente verrebbe snaturato, praticamente il progetto legge stesso verrebbe sconvolto. Quindi io pregherei di confidare nella buona volontà della Giunta e dell'Assessorato, di esaminare la materia, ma di esaminarla in un altro momento e soprattutto in altra sede.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Pupp).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 2

L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e che non abbiano possibilità obiettive di conseguire gli alimenti a norma delle leggi vigenti.

La corresponsione cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quan la corresponsione dell'assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario sia ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

Chi chiede la parola all'art. 2? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Io penso che buona parte di questi vecchi bisognosi avrebbero le possibilità obiettive di poter ottenere alimenti a norma delle leggi vigenti, se ci si rifà a parenti. Cosa significa « possibilità obiettive »? Possibilità reali. Ma quando si accertano le possibilità reali? Dopo quanto tempo? Noi conosciamo dei casi, nei quali da anni il comune sta cercando parenti che sono di qua, che sono di là, per farli pagare, per farli intervenire. Ora, se uno a un bel momento fa una domanda e gli si risponde: guarda che tu però, data questa tua situazione familiare, avresti la possibilità di poter ottenere alimenti, quindi niente assegno per ora, allora l'altro deve far tutta una pratica — che non riesce a fare, perché bisognerebbe che si mettesse in mano ad un avvocato —, fa tutta una pratica per poter cercare di ottenere questi alimenti, la cosa va avanti per anni e intanto questo qui rimane con niente. Vorrei delle spiegazioni, perché non vorrei delle interpretazioni talmente restrittive a questo riguardo, che possano confondere la causa e possano impedire praticamente a un soggetto, di poter ottenere questa provvidenza. L'assessore se può...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Il Presidente della Commissione, più che io, perché la modifica è della Commissione...

NARDIN (P.C.I.): Sì, ma qua è la Giunta che deve parlare, non tanto il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Posso anche parlarne io, per il semplice fatto che la dizione è nel testo che avevo proposto io. Non so se la dizione di « possibilità obiettive » sia la più felice, comunque se vale per l'ermenèutica anche la dichiarazione dei legislatori a verbale, deve essere intesa così: sia effettivamente constatato che non ha la possibilità, non che l'abbia teorica la possibilità e che gli si neghi l'assegno perché ha la possibilità teorica, lo si nega quando ha la possibilità pratica. Ora, non ricordo neanche più se sia una dizione che io abbia mutuato dalla legge siciliana, non lo ricordo effettivamente, forse viene di lì, ma per me è acquisito in questo senso, come elemento utile, e cioè per evitare che la presenza e l'efficacia della legge dia pretesto a gente che sta bene, che ha il dovere morale di aiutare i propri vecchi e che ha le possibilità materiali di buttarli a spalle dell'ente pubblico, perché bisogna considerare anche questo aspetto. Non credo che manchi a ciascuno di noi l'esperienza di figli che stanno bene, che potrebbero senza nessuna difficoltà aiutare i propri genitori e che se possono li sbolognano all'ECA e domani li sbolognerebbero alla Regione, il che sarebbe estremamente immorale. Se il soggetto ricadente nelle previsioni della legge, cioè se il vecchio bisognoso è sufficientemente tutelato da quella larghezza di considerazione che qui è stata ripetutamente promessa come criterio che presiederà all'accertamento dei casi, allora io penso che questa possa effettivamente restare per evitare quei casi di cui ho parlato un momento fa. Discuteremo poi, quando sarà il momento, sull'ente al quale sarà delegato l'accertamento dei casi; se questo ente sarà, come è proposto, l'ECA, noi dobbiamo presu-

mere che già prima che arrivino le domande, gli ECA conoscano abbastanza bene queste situazioni e sappiamo qual è il caso in cui si deve energicamente negare, sia pure le 5000 lire, perché quelle 5 e poi 10 e 20 mila lire le deve dare, perché lo può, il figlio, il nipote o il convivente giovane. Io parto da questo presupposto: se anche questa dizione dovesse rivelarsi domani uno di quei lati deboli di cui, siamo certi, è ricca questa legge, si tratterà di mutarlo; a me pare che possa rimanere per le ragioni che ho detto.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto per dire che il testo proposto dalla Giunta, che diceva: « l'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori che non abbiano mezzi propri di sussistenza », in sostanza era stato fatto proprio con quello spirito di larghezza di cui stiamo parlando in questo pomeriggio, e mi pare, - non so se sono nel vero e nel giusto —, che era meno restrittivo di quanto può sembrare oggi l'articolo proposto dalla commissione, che ha aggiunto: « che non abbiano possibilità obiettive di conseguire alimenti, a norma delle leggi vigenti ». Ora, io sono d'accordo con il collega Raffaelli quando dice: siccome la delega è data agli ECA e, tolti gli ECA di città, laddove naturalmente il numero della popolazione impone una ricerca più complessa ed anche di maggiore e difficile accertamento, in tutti i comuni, piccoli ed anche medi, è evidente che gli ECA hanno il polso della situazione e sono in grado di stabilire, fin dall'inizio della legge entrata in funzione e in vigore, chi effettivamente è nelle condizioni di dover e di avere il diritto di fruire della legge stessa, e questo è evidentemente di molto conforto e

di molta tranquillità per noi. Comunque, se il Consiglio ritiene di varare l'art. 2 proposto da noi, dalla Giunta, evidentemente la Giunta non ha assolutamente niente in contrario acché questo avvenga.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Io non so se la Corte dei conti ci metterà mano a queste pratiche, ma, grazie anche all'aiuto che diamo ai funzionari della Corte dei conti con il nostro assegno, penso che se la Corte dei conti dovrà assumere l'esame di tutte le pratiche, soltanto questa norma terrà per lungo tempo questa legge nella sua inattuazione. Perché, andare a vedere queste possibilità obiettive di conseguire gli alimenti a norma delle leggi vigenti, vuol dire istruire per ogni caso un processo di ricerche, di accertamenti, e poi, se ci sono dei parenti che non hanno sentito il dovere di aiutare sinora i loro congiunti. state pur certi che non sarà con questa legge, cioè coll'escludere chi avrebbe la possibilità di ottenere queste cinquemila lire al mese e che è praticamente l'unica persona in causa, state pur certi che non saremmo noi a obbligare questi parenti a corrispondere loro gli assegni.

È inutile, possiamo scomodare tutti i codici che vogliamo, tutte le leggi, dott. Benedikter, - gliene vedo una in mano anche in questo momento —, però sappiamo che la vita pratica, cioè le virtù e i difetti stanno sì in base ai codici, ma soprattutto al di fuori di quei codici. Purtroppo la vita, — e l'Alto Adige insegna qualcosa —, non è certo corrispondente alle leggi e ai codici. Ora, io sarei per ritornare al testo della Giunta e faccio formale proposta, signor Presidente del Consiglio, che si voti sul testo della Giunta, per quanto riguarda questo primo capoverso, perché io lo ritengo senz'altro più corrispondente a quanto abbiamo detto, e quindi non accettare il testo proposto dalla commissione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi oppongo, — è il massimo che posso dire per ragioni di coerenza —, alla proposta del collega Nardin.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich wollte darauf aufmerksam machen, daß der Abg. Nardin in einem Punkt nicht recht hat: diese Verteilung wird nicht durch den Rechnungshof kontrolliert. Das ist keine Hoffnung, keine Annahme oder Hypothese, sondern eine Tatsache, die durch das Gesetz geregelt ist, denn der Beschluß des Verwaltungsrates der Gemeindefürsorgestelle, eine gewisse Anzahl von älteren Leuten, die keine Sozialversicherung irgendwelcher Art genießen, mit der hier vorgesehenen monatlichen Zuwendung zu bedenken, untersteht nur der Gesetzmäßigkeitskontrolle des Landesausschusses und es ist nicht denkbar, daß jeder Fall untersucht wird. Der Text des Art. 2, wie ihn die Kommission vorschlägt, stammt aus dem Entwurf Raffaelli und entspricht dem Text des sizilianischen Gesetzes; er hat meiner Ansicht nach genau das Gegenteil im Sinn, nämlich die Verteilung so großzügig und einfach als möglich zu gestalten. « Possibilità soggettive » kann man nicht sagen; ich glaube, das wären auch keine « possibilità giuridiche ». Auf Grund eines Urteils. das der Verwaltungsrat der Gemeindefürsorgestelle sich bildet, wird vielmehr festgestellt, daß objektiv gesehen, auch wenn Prozesse geführt würden, von den Verwandten usw. für diese Menschen nichts herauszubekommen ist. Das ist der Sinn, genau das Gegenteil dessen, was hier meiner Ansicht nacht befürchtet wird. Es wäre ganz gegen den Sinn des Gesetzes gewesen, einen solchen Passus aufzunehmen, wenn man voraussezt, daß zuerst alle anderen Rechtsmittel ausprobiert werden müßten, um zu sehen, ob der Betreffende von anderer Seite, sei es nun von einer Körperschaft oder von privater Seite, etwas herausholen kann. Auf jeden Fall muß der Verwaltungsrat der Gemeindefürsorgestelle, auch wenn der Text des Ausschusses bleibt, ein Urteil fällen auch über diejenigen, die keine eigenen Mittel haben. Es muß erklärt werden: er hat keine Mittel oder er hat Mittel. Es ändert sich nicht viel; wenn es heißt: «Wer keine eigenen Mittel hat », kann man ebenso gut einwenden, daß etwa reichere Verwandte da sind usw. Der Einwand kann trotzdem gemacht werden. Der Verwaltungsrat der Gemeindefürsorgestelle muß immer ein Urteil fällen, das aber nicht der Kontrolle des Rechnungshofes unterworfen ist. sondern nur einer Gesetzmäßigkeitskontrolle, die in keinem Fall auf das Meritum eingeht.

(Volevo soltanto dire che il cons. Nardin in un punto non ha ragione: la ripartizione, cioè, non è sottoposta al controllo da parte della Corte dei Conti. Non è questa una speranza, una supposizione o ipotesi, ma un fatto disciplinato dalla legge. Ciò perché la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza di assegnare il previsto sussidio mensile ad un determinato numero di persone anziane non fruenti di alcuna assicurazione sociale, è sottoposta soltanto al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale e non è immaginabile che si esamini ogni singolo caso. Il testo dell'art. 2, così come lo propone la Commissione, è quello della proposta Raffaelli e corrisponde al testo della Legge siciliana; a mio avviso lo stesso mira esattamente all'opposto, ossia, a far sì che la ripartizione sia possibile nella maniera più generosa e semplice. Non si potrà neppure parlare di « possibilità soggettive » e penso non si tratti neppure di « possibilità giuridiche ». In base ad una valutazione del consiglio d'amministrazione dell'E.C.A. si arriva anzi a constatare che, visto obiettivamente, anche nel caso di dover adire alle vie legali, da parte dei parenti ecc. ci sarà poco da ricavare a favore di questa gente. È questo il senso e quindi esattamente l'opposto di quanto, a mio avviso, si sta qui temendo. Sarebbe secondo me contro il senso della legge di introdurre un punto di questo genere, presupponendo che dapprima devono essere tentati tutti i mezzi legali per vedere, se l'assistito possa ottenere qualcosa da parte di altri, cioè da parte di un Ente o di privati. Il consiglio d'amministrazione dell'E.C.A., anche se il testo della Giunta verrà mantenuto, dovrà in ogni modo esprimere un giudizio anche sul conto di coloro che non hanno mezzi propri. Si dovrà pertanto dire: egli non dispone di mezzi di sostentamento, oppure, egli ne dispone. Non cambia molto dicendo: « Chi non dispone di mezzi propri»; in tal caso si potrebbe altresì obiettare, tra l'altro, che ci siano parenti ricchi ecc., e tale obiezione potrà essere sempre fatta lo stesso. Ripeto, che il consiglio d'amministrazione dell'E.C.A. deve sempre esprimere un suo giudizio, il quale peraltro non è soggetto al controllo da parte della Corte dei Conti, ma solamente al controllo di legittimità, che in nessun caso entra nel merito).

PRESIDENTE: Viene posto in votazione l'art. 2 come emendato dalla Commissione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: il testo emendato dalla Commissione è respinto con 14 voti contrari, 12 favorevoli e 5 astensioni.

Viene posto in votazione l'art. 2, nel seguente testo della Giunta:

L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori che non abbiano mezzì propri di sussistenza.

La corresponsione cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la corresponsione dell'assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario sia ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: il testo della Giunta è accolto con 18 voti tavorevoli e 13 astensioni.

Art. 3

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata all'E.C.A. competente il quale provvede ad istruirla e rimetterla con proprio motivato parere entro il termine di 30 giorni, all'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

È posto in discussione l'art. 3. Nessuno prende la parola?

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 4. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

I Sindaci, sotto la loro personale responsabilità, debbono comunicare agli E.C.A. la morte dei beneficiari residenti nel comune, nonché la concessione di assegni di cui all'art. 1.

La mancata o ritardata denuncia oltre i 15 giorni dal decesso del beneficiario o dalla concessione degli assegni di cui all'art. 1, comporta per il sindaco le sanzioni di legge.

È posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei vecchi lavoratori non assistiti da alcuna posizione assicurativa.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere per i vecchi lavoratori indicati nel comma precedente, agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo degli assegni raggiunga ma non superi la misura prevista dall'art. 1.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli art. 3 e 4 della presente legge è delegato agli enti comunali di assistenza nell'ambito della rispettiva competenza.

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono deliberate dal Comitato di amministrazione e disposte con atto del Presidente dell'E.C.A. competente per territorio.

L'elenco dei beneficiari, corredato dalle domande debitamente istruite, deve essere inviato a cura del Presidente dell'E.C.A. alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità. Lo stesso elenco deve essere inviato contemporaneamente all'Assessorato regionale competente.

La Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive regionali, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale e all'E.C.A. competente.

La Giunta regionale può sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustiza amministrativa, contro gli atti emanati dai Presidenti degli E.C.A. è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

È stato presentato un emendamento. Lo ritira, cons. Benedikter?

Così anche il secondo? va bene.

È posto in discussione l'art. 7. Nessuno prende la parola? Viene posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è surrogata nei diritti che possono spettare ai lavoratori, ai quali viene concesso l'assegno mensile previsto dalla presente legge, nei confronti dei datori di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. È posto in votazione l'art. 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

La Giunta regionale assegna agli E.C.A., nei limiti dello stanziamento di competenza, la somma occorrente in base agli elenchi dei beneficiari divenuti definitivi.

La parola all'assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto per illustrare le complicazioni che questo art. 9 crea, da un punto di vista, chiamiamolo pure, se vogliamo, burocratico-amministrativo. Il versamento che è previsto all'art. 9, da parte della Giunta regionale agli E.C.A., ha tutta la caratteristica, come si vede dal testo dell'art. 9 stesso, di una anticipazione di fondi di cui gli E.C.A. evidentemente dovevano poi rendere conto, e è evidente che a termini della legge sulla contabilità, gli E.C.A. sarebbero così tenuti a presentare trimestralmente il rendiconto delle somme erogate, corredato evidentemente dalle quietanze dei beneficiari...

(Interruzione)

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): L'Assessore Benedikter dice di no, ma guardi, mi permetta di esporre una visione che è la nostra, che è stata del resto studiata dagli uffici competenti, poi lei contesterà e, se così non sarà, noi siamo anche disposti a riesaminare il tema. Per noi, per il momento, ho detto che è questa la caratteristica, anticipazione, quindi, per la legge sulla contabilità, rendiconto trimestrale. Ora ne deriverebbe evidentemente un aggravio agli E.C.A., se così fosse, e inoltre, anche sull'Assessorato alla previdenza si riverserebbe un lavoro notevole, quindi sulla ra-

gioneria della Regione, i quali trimestralmente, se così fosse, dovrebbero esaminare, ognuno per la parte di propria competenza, — Assessorato, ragioneria, ecc. —, centinaia e centinaia di rendiconti, perché evidentemente qui si tratta di migliaia di beneficiari. Se poi, dallarevisione di questi rendiconti, dovessero risultare pagamenti in debiti, le somme che fossero state erroneamente corrisposte, verrebbero addebitate agli E.C.A., salvo il diritto di questi, degli E.C.A. stessi cioè, a rivalersi nei confronti dei percipienti.

Mi pare che se così è la situazione, risulta chiaro che si tratta di una complicazione notevole, che grava e sugli E.C.A. e sull'Assessorato regionale e sulla ragioneria regionale, per cui io ritengo che si potrebbe proporre la soppressione dell'art. 9, che, pare fino a questo momento e risulta fino a questo momento, non crea che una complicazione, una sovrastruttura del tutto inutile.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per chiedere, — salvo sentire il dr. Benedikter, che mi pare abbia tutta l'intenzione di contestare la validità di quanto affermato adesso dall'Assessore, mentre io non sono in grado di farlo, non me ne intendo di questi particolari —, per chiedere cosa proponete al posto di questa...

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soppressione dell'art. 9!

RAFFAELLI (P.S.I.): Va bene, e chi li paga allora, e come?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Paga la Regione col

suo particolare sistema del mandato, col meccanografico, che è molto semplice e molto spedito, no?

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Io dico la verità, che l'Assessore avrebbe dovuto presentare questa obiezione, prima della votazione dell'art. 7, perchè, se questa obiezione venisse accolta, svaluta completamente la delega agli E.C.A., per dirlo in parole povere; quindi avrebbe dovuto essere detta prima e non dopo che l'art. 7 è stato votato anche da noi. dando una certa portata a questa disposizione. Così la portata viene completamente meno, perché l'E.C.A. diventa semplicemente, non un ente autonomo che in base ad una delega esercita un potere autonomo, ma direi una « longa manus » dell'ente delegante, che però non ha rilievo autonomo. Non vedo perché la legge regionale sulla contabilità si applichi agli E.C.A.; la legge regionale sulla contabilità si applica, fino a prova contraria, alla Regione, ma non agli E.C.A., quindi non vedo come mai le relative disposizioni devono trovare applicazione alla gestione degli E.C.A. Do atto che, se invece della delega agli E.C.A. si fosse prevista la delega alle Giunte provinciali, ci sarebbero stati due soli atti, due soli assegni da parte della Cassa regionale alle Giunte provinciali, e dalle Giunte provinciali tanti assegni quanti sono i beneficiari. Così, col sistema votato, ci saranno gli assegni a tanti E.C.A. quanti sono i comuni, e gli E.C.A. a loro volta faranno quell'assegno, che però è una cosa piuttosto semplice, gli assegni ai singoli beneficiari. Da questo punto di vista il decentramento crea quel tanto di maggior appesantimento, che è insito in ogni decentramento e che bisogna pur prendere, pur assumere come il prezzo necessario, ma comunque prezzo che viene sufficientemente compensato dal valore di questo decentramento, perché la commissione ha proposto questo decentramento agli E.C.A. per, effettivamente, far partecipare gli E.C.A. ad una potestà, per quanto modesta, all'esercizio di una funzione autonoma; così invece abbiamo che il Consiglio di amministrazione dell'E.C.A. può deliberare un elenco di beneficiari, ma per tutto il resto la legge continua ad essere amministrata dalla Regione, così come avviene in diversi casi di delega alle province, dove l'intero riscontro, la contabilità e tutta la gestione finanziaria, ritorna alla Regione. Affermo qui che, se il decentramento agli E.C.A. rappresenta un certo maggior lavoro, perché sono tanti E.C.A. quanti sono i comuni, questo sistema raddoppia o triplica questo maggior lavoro o questo onere, se così si vuol chiamare, del decentramento, in quanto deve tornare tutto quanto alla Regione. In un primo momento c'è il controllo di legittimità delle Giunte provinciali, che è previso nella legge sul decentramento di cui avevamo discusso altre volte, legge 10 febbraio 1953 n. 62, quindi va alle Giunte provinciali per il controllo di legittimità, che non si può eliminare; poi tutto il fascicolo, tutti gli atti ritornano alla Giunta regionale per la gestione, per la amministrazione contabile e finanziaria. Credo che questo rappresenti un maggiore aggravio che non quello di fare 346 assegni, quanti sono gli E.C.A., di importi diversi, perché gli E.C.A. poi dispongano ed abbiano effettivamente la sensazione di agire con una certa autonomia e di non essere semplicemente l'ufficio periferico della Giunta regionale.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza so-

ciale e sanità - P.S.D.I.): Sì, soltanto per dire al cons. Benedikter che non è assolutamente intenzione della Giunta, né mia personale, colla proposta fatta, di limitare quella che è la delega data agli E.C.A., perché è meglio in tendersi chiari: se la delega si dà, l'intendiamo dare al completo e non è che vogliamo porre una limitazione. Soltanto, guardi dr. Benedikter, c'è, secondo me, un piccolo disguido che potremo chiarire, in una sospensione brevissima di cinque minuti: se al posto di dire « assegna » noi dicessimo « liquida », credo che sarebbe tolto ogni e qualsiasi confusione in materia, perché l'« assegna » ha il caratteristico della anticipazione e prevede tutta una serie di inconvenienti, « liquida », invece, è sulla istruttoria completata e quindi su una cifra che già è deliberata, stabilita dagli E.C.A.

Non so se siete d'accordo in questo senso.

BENEDIKTER (S.V.P.): Agli E.C.A.?

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Agli E.C.A., sì. E allora vedete che non c'è nessuna volontà di frenare o di turbare quello che è l'esercizio della delega.

NARDIN (P.C.I.): Fate l'emendamento allora!

PRESIDENTE: L'emendamento modificherebbe l'art. 9, che suonerebbe così: « La Giunta regionale liquida agli E.C.A. la somma occorrente, in base agli elenchi dei beneficiari divenuti definitivi ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Io non ritengo che la Giunta regionale debba prendere una deliberazione, sia per assegnare, sia per liquidare, non ritengo che questo sia un atto dovuto, un atto obbligatorio. Quindi non occorre che ci sia un delibera della Giunta regionale, perché ci sarebbe un'altra complicazione, perciò credo che si dovrebbe dire « l'amministrazione regionale » o qualche cosa di simile.

(Interruzioni)

PRESIDENTE: Sospendiamo cinque minuti, per metterci d'accordo.

(Ore 17).

Ore 17,11

PRESIDENTE: La seduta riprende.

La Giunta ha presentato un emendamento sostitutivo dell'art. 9. « La somma occorrente in base agli elenchi dei beneficiari, divenuti definitivi, viene liquidata agli E.C.A. dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ».

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

Alla spesa a carico dell'esercizio finanziario 1962, prevista in lire 115 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Viene presentato da parte della Giunta un emendamento aggiuntivo all'art. 10.

« Per gli esercizi successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale ». È posto in votazione l'emendamento preletto.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Viene posto in votazione l'art. 10, così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

La presente legge ha effetto dal 1° agosto 1962.

È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione della presente legge, il termine per la trasmissione delle osservazioni da parte della Giunta regionale alla Giunta provinciale è prorogato a 30 giorni, dopo i quali comincia a decorrere il termine per il controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale.

È posta in votazione la norma transitoria. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 35, voti favorevoli 33, schede bianche 1, schede nulle 1.

La legge è approvata. (*)

Punto 19 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 17: « Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto » (rinviato dal Governo). (*)

La parola al cons. Benedikter per la relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Nella seduta del 7 febbraio 1962, la Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame il disegno di legge n. 17 « Norma transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto ».

Questo disegno di legge, già approvato dal Consiglio regionale in data 15 giugno 1961, fu rinviato dal Governo in data 24 luglio 1961 con la seguente motivazione: « la limitazione dell'ammissione ai concorsi ai soli iscritti agli albi professionali provinciali contrasta con i principi di cui agli artt. 51 e 120 della Costituzione ».

Nel corso del proprio esame la Commissione ha preso visione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 che regola, tra l'altro, gli ordini delle professioni sanitarie, contenente le seguenti norme:

- Art. 7 « Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residente nella circoscrizione ».
- Art. 8 « Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo ».

Art. 9 - « Per l'iscrizione all'albo è necessario:

e) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine e Collegio ».

La Commissione non ritiene che la limitazione agli iscritti all'albo della provincia contravvenga agli artt. 51 e 120 della Costituzione, perché l'iscrizione all'albo è libera per chiunque abbia preventivamente fissato la pro-

^(*) Vedi Appendice a pag. 33

^(*) Vedi Appendice a pag. 36

pria residenza nella provincia. Non v'è quindi limitazione del « diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione » (art. 120) né disuguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51).

Lo scopo della legge è di salvaguardare l'esigenza che i sanitari condotti abbiano una certa conoscenza dell'ambiente in cui devono svolgere il proprio lavoro, esigenza particolarmente sentita in provincia di Bolzano a causa del suo carattere mistilingue: a questa esigenza si può ovviare, in parte, ammettendo ai concorsi chi abbia almeno la residenza nella provincia.

L'esigenza di cui sopra non è giuridicamente ininfluente. Basti leggere le seguenti considerazioni contenute nella decisione n. 13 del 29 marzo 1961 della Corte Costituzionale, relative alla professione di guida e portatore alpino (regolata con legge regionale in valle d'Aosta):

« Vero è che con sentenza del 15 giugno 1956, n. 6, fu dichiarata illegittima, per contrasto con l'art. 120 Cost. e per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, la disposizione di una legge della Provincia di Bolzano che imponeva la iscrizione delle imprese artigiane in apposito registro. Nel caso attuale, però, la situazione è diversa. L'artigiano non è tenuto a conoscere la zona in cui deve svolgere la sua attività. Egli può spostarsi da una regione all'altra e può impiantare dovunque la sua bottega, mentre gli esercenti le professioni alpine, ed in particolare le guide ed i portatori, possono esercitare la loro delicata e rischiosa attività solo in zone da essi ben conosciute. Si vedrà a momenti fino a che punto questa esigenza possa giustificare limitazioni territoriali imposte con leggi regionali; ma si può, intanto, affermare che le professioni alpine consentono una mobilità assai minore di quella che è possibile per altre attività ».

La Commissione ritiene pertanto di poter insistere sul presente disegno di legge, anche al fine di provocare una apposita pronuncia della Corte Costituzionale; trasmette perciò il testo, leggermente modificato, come segue, al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il nuovo testo proposto dalla Commissione è il seguente:

« Ai concorsi indetti per i posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti delle province di Trento e di Bolzano, possono partecipare i sanitari che alla data del bando di concorso figurano regolarmente iscritti negli albi professionali delle rispettive province ».

PRESIDENTE: Chi prende la parola? La parola all'assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Soltanto per una brevissima dichiarazione, che la Giunta ritiene sia doverosa. Come si sa, questo progetto di legge è già stato presentato una prima volta e respinto dal Governo con la motivazione di incostituzionalità degli artt. 51 e 120 della Costituzione e all'atto del varo della legge per i concorsi delle condotte sanitarie in provincia di Bolzano, da parte della Giunta era stato scorporato, per dar modo che il progetto legge entrasse in vigore e si potesse dar luogo ai rispettivi e relativi concorsi; infatti essi sono stati già banditi, le Commissioni costituite e quanto prima avranno luogo gli esami.

In quella sede, la Giunta aveva assicurato che di fronte ad una ripresentazione di questo progetto legge da parte dell'iniziativa consiliare o della Commissione competente, avrebbe votato il provvedimento stesso, per dar modo di adire semmai alla Corte costi-

tuzionale ed avere in questa materia una sentenza che sia valida e definitiva. Pertanto la Giunta è d'accordo per la votazione del progetto stesso.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola? Si distribuiscano le schede. Si tratta di un articolo unico.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 34 - 30 voti favorevoli, 2 contrari, 2 schede bianche.

La legge è approvata. (*)

Punto 20 dell'Ordine del giorno: gno di legge n. 19: « Norme per la protezione della flora alpina » (rinviato dal Governo) (*)

La parola al cons. Brugger per la lettura della relazione.

BRUGGER (S.V.P.): In data 19 febbraio c.a. la Commissione legislativa ha preso in esame il disegno di legge n. 19: « Norme per la protezione della flora alpina ».

Il riesame si è reso necessario, a seguito del rinvio, da parte del Governo, del disegno di legge per la illegittimità riscontrata all'art. 9, ove è previsto che l'autorizzazione per la raccolta — di cui agli artt. 7 e 8 — « va richiesta alla Giunta Regionale, con domanda in carta libera... ».

Accogliendo il rilievo governativo, la Commissione propone che tale dizione sia modificata, nel senso di prescrivere che la richiesta sia effettuata in carta bollata.

La Commissione si è espressa all'unanimità in questo senso.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione all'art. 9, sostituendo le parole « in carta libera », con « in carta da bollo ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Pongo in votazione l'art. 9 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Si distribuiscano le schede per la rivotazione della legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 29 votanti - 26 sì, 2 schede bianche, 1 scheda nulla.

La legge è approvata. (*)

Punto 21 dell'Ordine del giorno: gno di legge n. 42: « Concessione di un contributo della Regione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati».

La parola all'assessore Molignoni per la relazione della Giunta.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): È da tempo che gli Ospedali della Regione Trentino Alto Adige hanno prospettato le gravi difficoltà finanziarie che rendono estremamente difficile l'espletamento dei propri compiti istituzionali, causate da mancato o ritardato pagamento delle spese di degenza da parte di Enti ai quali fa carico l'onere di tali spese, in particolare da parte delle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e Bolzano.

D'altra parte, le predette Casse non possono, senza seriamente compromettere l'erogazione delle altre prestazioni economiche e sanitarie ai propri assicurati, provvedere tempestivamente alla liquidazione dei crediti delle

Vedi Appendice a pag. 37 Vedi Appendice a pag. 38 Vedi Appendice a pag. 39

Amministrazioni ospedaliere, in quanto il sistema vigente per la riscossione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, unificata con quella dei contributi per le assicurazioni sociali, permette loro di realizzare l'incasso dei contributi di propria competenza solo a periodi posticipati e con notevole ritardo.

L'attuale situazione economica degli Ospedali della Regione è analoga a quella generale riscontratasi nel dopo-guerra, causata dalla inadempienza dei Comuni al pagamento delle spese di degenza consumate dai ricoverati poveri, che rischiese l'emanazione del D.L. 5 gennaio 1948, n. 36, inteso ad autorizzare lo Stato ad anticipare le rette di spedalità consumate durante il quinquennio dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1952, dovute, per legge o per convenzione, dai Comuni agli Ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tali anticipazioni venne disposta l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, di uno stanziamento di Lire 6 miliardi, in ciascuno degli esercizi finanziari 1947-1948 e 1948-1949, successivamente elevato a Lire 13 miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712, ulteriormente elevato a Lire 14 miliardi con legge 4 novembre 1951, n. 1209, norme richiamate in vigore con la legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto fino al 30 giugno 1957.

Con legge 8 luglio 1957, è stata prorogata fino al 30 giugno 1962 l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità e sono state apportate sostanziali modifiche al D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, attribuendo all'In-

tendenza di Finanza, anziché ai Prefetti, il compito di curare la riscossione dai Comuni debitori dell'importo delle spese di spedalità anticipate dallo Stato.

Se lo Stato è intervenuto per risolvere la crisi economica delle Amministrazioni ospedaliere, costituendo un fondo per le anticipazioni ai pubblici Ospedali delle spese da essi erogate per la cura degli infermi poveri a carico dei Comuni, è da ritenere che la Regione possa intervenire per risolvere la grave difficoltà economica degli Ospedali civili delle Provicie di Bolzano e di Trento, provocata dal ritardato pagamento da parte delle Casse Mutue Provinciali di Malattia delle stesse Province, enti posti sotto la propria vigilanza, delle spese di degenza consumate dagli assicurati e loro familiari ricoverati.

La soluzione idonea, atta ad assicurare la continuità della funzione degli enti ospedalieri, nonché dei rapporti fra Ospedali e Casse di Malattia, sarebbe la costituzione, in analogia a quanto in atto in campo nazionale, di un fondo presso l'Assessorato per la Previdenza sociale e la Sanità, per provvedere alle anticipazioni delle spese di spedalità dovute dalle predette Casse Mutue Provinciali di Malattia alle Amministrazioni ospedaliere.

Ciò purtroppo, per questioni di bilancio, non è attuabile.

L'Amministrazione regionale ritiene, tuttavia, di dover intervenire in qualche modo a favore sia delle Casse Mutue Provinciali di Malattia e sia degli Ospedali, affinché fra detti istituti venga ristabilita la regolarità dei rapporti per l'osservanza dei termini convenzionali nel pagamento delle spese di spedalità.

A tale scopo, le precitate Casse mutue provinciali di malattia possono provvedere direttamente ad anticipazioni bancarie, ed in questo caso l'Amministrazione regionale può intervenire a loro favore, assegnando un contributo non superiore al 60 per cento sulla spesa per interessi passivi maturati sui conti correnti speciali accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito con vincolo di utilizzo, per il pagamento delle spese di spedalità non contestate e quindi riconosciute dalle Casse stesse, nei termini previsti dalle convenzioni stipulate con gli ospedali civili della Regione.

Si deve presumere che con l'importo di Lire 20 milioni messo a disposizione dall'Amministrazione regionale sotto forma di contributi, possano essere effettuate anticipazioni bancarie nel limite di 500 milioni annui.

I Signori Consiglieri, compresi dell'alto valore sociale del provvedimento, vorranno dare la Loro unanime adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1962 al 1964 per la concessione di un contributo annuo in misura non superiore al 60 per cento sulla spesa per interessi passivi maturati sui conti correnti speciali, accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento delle spese di spedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.

Art. 2

I pagamenti delle spese di spedalità sono effettuati dall'istituto bancario prescelto dalle predette Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano sulla base di elenchi trimestrali delle spese di spedalità liquide ed esigibili, approvati dalla competente Cassa mutua provinciale di malattia.

A tale scopo le amministrazioni ospedaliere della Regione debbono rimettere alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, alla fine di ogni trimestre solare, elenchi in triplice copia delle spese di spedalità consumate nel trimestre stesso dai loro assicurati.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano restituiranno una copia degli elenchi trimestrali con il visto di approvazione, entro giorni trenta dal loro ricevimento, rispettivamente all'Amministrazione ospedaliera interessata ed all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

Art. 3

Per ottenere la concessione del contributo previsto dalla presente legge, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano presentano all'Amministrazione regionale all'inizio di ciascun anno, idonea documentazione rilasciata dagli istituti di credito prescelti, dalla quale deve risultare l'importo degli interessi passivi maturati nell'anno precedente sui conti correnti speciali di cui all'art. 1.

Sulla documentazione di cui al comma precedente deve essere apposta dichiarazione di regolarità sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale delle Casse stesse.

La concessione del contributo sarà disposta nel limite di spesa autorizzato per ciascun esercizio finanziario con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 4

All'onere di Lire 20 milioni per l'esercizio 1962 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 52

dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.) Nella seduta del 7 febbraio 1962 la Commissione affari generali, attività sociali, igiene e sanità ha esaminato questo disegno di legge presentato dall'Assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità, dott. Decio Molignoni.

Nel merito la Commissione ha fatto presente che la Regione dovrebbe intervenire, anche a mezzo di provvedimento legislativo da emanare a sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale, allo scopo di alleggerire l'iter burocratico che viene percorso dai contributi versati dai datori di lavoro per conto dei lavoratori iscritti alle Casse provinciali di malattia.

Altri rimedi, come il disbrigo in proprio del servizio di riscossione da parte delle Casse provinciali di malattia, non sembrano altrettanto efficienti, sia perché risulterebbero in definitiva più costosi, sia perché complicherebbero la già pletorica procedura che le aziende devono seguire per tutta la materia usualmente definita « delle previdenze sociali ».

Preso atto tuttavia, dalle dichiarazioni dell'Assessore, che per il momento nessuna soluzione immediata è possibile e che d'altra parte il problema, per gli istituti ospedalieri è difficile e pesante, la Commissione ha approvato il presente disegno di legge, modificandolo leggermente sotto l'aspetto formale.

Gli emendamenti proposti dalla Commissione sono i seguenti:

Il 1° comma dell'art. 2 è così modificato: « I pagamenti delle spese di spedalità sono effettuati dall'istituto bancario, che garantisce le migliori condizioni alle predette Casse »;

Il 3° comma dell'art. 2 è così modificato: « Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano invieranno una copia degli elenchi trimestrali con il visto di approvazione, entro 30 giorni dal loro ricevimento, rispettivamente all'Amministrazione ospedaliera interessata, all'istituto bancario ed all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale, pena la decadenza dal diritto al contributo di cui all'articolo 1 ».

La Commissione trasmette il disegno di legge al Consiglio Regionale con la preghiera di una sollecita approvazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione riguardante il parere della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): Non c'è una relazione scritta, perché questo disegno di legge ha avuto il parere favorevole unanime.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. Allora passiamo alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1962 al 1964 per la concessione di un contributo annuo in misura non superiore al 60 per cento sulla spesa per interessi passivi maturati sui

conți correnti speciali, accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento delle spese di spedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.

Chi prende la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 2

I pagamenti delle spese di spedalità sono effettuati dall'istituto bancario, che garantisce le migliori condizioni alle predette Casse.

A tale scopo le amministrazioni ospedaliere della Regione debbono rimettere alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, alla fine di ogni trimestre solare, elenchi in triplice copia delle spese di spedalità consumate nel trimestre stesso dai loro assicurati.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano invieranno una copia degli elenchi trimestrali con il visto di approvazione, entro 30 giorni dal loro ricevimento, rispettivamente all'Amministrazione ospedaliera interessata, all'istituto bancario ed all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale, pena la decadenza dal diritto al contributo di cui all'art. 1.

È posto ai voti l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

Per ottenere la concessione del contributo previsto dalla presente legge, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano presentano all'Amministrazione regionale all'inizio di ciascun anno, idonea documentazione rilasciata dagli istituti di credito prescelti, dalla quale deve risultare l'importo degli interessi passivi maturati nell'anno precedente sui conti correnti speciali di cui all'art. 1.

Sulla documentazione di cui al comma precedente deve essere apposta dichiarazione di regolarità sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale delle Casse stesse.

La concessione del contributo sarà disposta nel limite di spesa autorizzato per ciascun esercizio finanziario con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Chi chiede la parola all'art. 3? Metto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

All'onere di lire 20 milioni per l'esercizio 1962 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Per una brevissima dichiarazione, perché non mi pare giusto lasciar passare tutto il progetto-legge, senza almeno esprimere al Consiglio il ringraziamento della Giunta e dell'Assessorato per l'approvazione che si profila all'unanimità. E mi pare che il silenzio anche sulla discussione generale e articolata, sia la prova più bella della

accettazione del testo della legge. Debbo dire che recentemente, in incontri che abbiamo avuto presso l'Assessorato, con gli ospedalieri e con i consigli di amministrazione degli ospedali, in seguito alla agitazione che era stata promossa ed al minacciato sciopero poi composto, questa legge è veramente attesa, perché servirà indiscutibilmente ad alleviare la pesantezza della situazione che si è venuta profirecentemente nelle amministrazioni ospedaliere stesse. Infatti la composizione dello sciopero è stata fatta anche sulla base di una promessa di pronta presentazione e pronto varo di questa legge, che, ripeto, contribuirà senz'altro ad alleviare queste situazioni di pesantezza ed a rendere più facile per le amministrazioni l'ottemperare agli obblighi anche salariali nei confronti dei dipendenti, e rispettivamente a comporre un pochino i rapporti fra ospedali e casse di malattia.

Pertanto a nome della Giunta, esprimo ancora la nostra piena soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio, e ringrazio. PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30 - voti favorevoli 28, schede bianche 2.

La legge è approvata. (*)

Il Consiglio si riunirà martedì alle ore 15.

La mattina alle ore 9.30 si riunirà la commissione agli affari generali.

La seduta è tolta.

(Ore 18).

APPENDICE



« ASSEGNO MENSILE AI VECCHI LAVORATORI »

Art. 1

I lavoratori di tutte le categorie che abbiano superato il 65° anno di età e non percepiscano pensioni, rendite, od altri assegni di quiescenza, di invalidità o vecchiaia, sono ammessi a godere di un assegno mensile non reversibile di Lire 5.000 a carico della Regione. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno.

L'assegno mensile previsto al comma precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori che abbiano residenza nel territorio della regione da oltre dieci anni ed abbiano prestato la loro opera alle dipendenze di terzi per un periodo di almeno sei anni.

Per i lavoratori agricoli l'anno di lavoro è equiparato a 100 giornate lavorative.

Art. 2

L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori che non abbiano mezzi propri di sussistenza.

La corresponsione cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la corresponsione dell'assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario sia ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

Art. 3

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata all'E.C.A. competente il quale provvede ad istruirla e rimetterla con proprio motivato parere entro il termine di 30 giorni, all'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

Art. 4

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 5

I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, debbono comunicare agli E.C.A. la morte dei beneficiari residenti nel comune, nonché la concessione di assegni di cui all'art. 1.

La mancata o ritardata denuncia oltre i quindici giorni dal decesso del beneficiario o dalla concessione degli assegni di cui all'art. 1, comporta per il sindaco le sanzioni di legge.

Art. 6

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei vecchi lavoratori non assistiti da alcuna posizione assicurativa.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere per i vecchi lavoratori indicati nel comma precedente, agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo degli assegni raggiunga ma non superi la misura prevista dall'art. 1.

Art. 7

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli artt. 3 e 4 della presente legge è delegato agli Enti Comunali di Assistenza nell'ambito della rispettiva competenza.

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono deliberate dal comitato di amministrazione e disposte con atto del Presidente dell'E.C.A. competente per territorio.

L'elenco dei beneficiari, corredato dalle domande debitamente istruite, deve essere inviato a cura del Presidente dell'E.C.A. alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità. Lo stesso elenco deve essere inviato contemporaneamente all'Assessorato regionale competente.

La Giunta regionale ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive regionali trasmette, entro dieci giorni, la sue osservazioni alla Giunta provinciale e all'E.C.A. competente.

La Giunta regionale può sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dai Presidenti degli E.C.A. è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è surrogata nei diritti che possono spettare ai lavoratori, ai quali viene concesso l'assegno mensile previsto dalla presente legge, nei confronti dei datori di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 9

La somma occorrente in base agli elenchi dei beneficiari, divenuti definitivi, viene liquidata agli E.C.A. dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Art. 10

Alla spesa a carico dell'esercizio finanziario 1962, prevista in Lire 115 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Per gli esercizi successivi l'ammontare della spesa sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 11

La presente legge ha effetto dal 1° agosto 1962.

NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione della presente legge, il termine per la trasmissione delle osservazioni da parte della Giunta regionale alla Giunta provinciale è prorogato a 30 giorni dopo i quali comincia a decorrere il termine per il controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

N. 8452/Gab.

Trento, 23 luglio 1961

oggetto: Regione Trentino-Ato Adige - Disegno legge regionale recante norma transitoria dei posti di sanitario condotto vacanti nelle Province di Trento e Bolzano.

Rif. nota n. 350 del 27.6.61.

Al Signor

Presidente del Consiglio regionale

TRENTO

Ai sensi dell'art. 49 - 1º capoverso dello Statuto speciale di autonomia, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge regionale concernente la copertura dei posti di sanitario condotto vacanti nelle province di Trento e Bolzano, poiché la limitazione dell'ammissione ai concorsi ai soli iscritti agli albi professionali provinciali, di cui all'art. unico del disegno di legge, contrasta con i principi, di cui agli artt. 51 e 120 della Costituzione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

lm/ce.

f.to Bianchi

« NORMA TRANSITORIA PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARIO CONDOTTO »

Articolo unico

Ai concorsi indetti per i posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti delle province di Trento e di Bolzano, possono partecipare i sanitari che alla data del bando di concorso figurano regolarmente iscritti negli albi professionali delle rispettive province.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Div. Gab. N. 839

Trento, 22 gennaio 1962

OGGETTO: Regione Trentino-Alto Adige.

Disegno di legge recante norme per la protezione della flora alpina.

Raccomandata

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale di

TRENTO

Comunico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 dello Statuto speciale, che il Governo rinvia il disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige recante norme per la protezione della flora alpina, in quanto l'art. 9 di detto provvedimento, disponendo che le domande per la autorizzazione alla raccolta vanno redatte in carta libera, in difformità da quanto stabilisce l'articolo 38, n. 2 della tariffa allegata al D.P. 25.6.1953, n. 492, configura una ipotesi di illegittimità costituzionale, sia perché contrasta con il principio secondo cui le domande intese a conseguire autorizzazioni amministrative devono essere redatte in carta bollata, sia perché, stabilendo una esenzione fiscale, interferisce nella materia dei tributi statali, che è sottratta alla competenza legislativa regionale.

Al fine di un sollecito corso del disegno di legge, faccio però presente che potrò, consentendo anche ad un'eventuale clausola dell'urgenza, provvedere ad apporre il visto su un nuovo provvedimento, che venisse emendato in accoglimento del rilievo suddetto, senza avvalermi del termine di cui all'art. 49 dello Statuto di autonomia.

Unisco due copie del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

f.to Bianchi

p/ce.

« NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FLORA ALPINA »

Art. 1

Sono considerate protette le seguenti piante:

- 1) Anemone alpina anemone alpino
- 2) Anemone montana Hoppe Pulsatilla
- 3) Aquilegia species plures aquilegia tutte le specie
- 4) Clematis alpina Mill. atragene o Clematide alpina
- 5) Cypripedium calceolus L. Pianella della Madonna
- 6) Daphne striata Tratt Dafne striata
- 7) Erythronium dens canis L. Dente di cane
- 8) Fritillaria burnatii Planch Fritillaria di Burnat
- 9) Galanthus nivalis L. Bucaneve
- 10) Gentiana pannonica Scop. Genziana ungherese
- 11) Gentiana punctata L. Gentiana punteggiata
- 12) Gladiolus paluster Gaud. Gladiolo di palude
- 13) Helleborus niger L. Elleboro o Elabro nero
- 14) Iris cengialti Ambr. Giaggiolo del Cengialto
- 15) Leontopodium alpinum Cass. Stella alpina
- 16) Leucojum vernum L. Campanellino
- 17) Lilium bulbiferum L. Giglio rosso
- 18) Lilium martagon L. Giglio martagone
- 19) Narcissus poeticus L. Narciso
- 20) Nigritella nigra Richb. et N. rubra Rich. Nigritella
- 21) Nuphar luteum S. et S. Nannufaro
- 22) Nymphaea alba L. Ninfea
- 23) Ophrys L. tutte le specie di Ofridi
- 24) Paeonia officinalis L. Peonia
- 25) Phyteuma comosum L. Raponzolo di roccia
- 26) Primula spectabilis Tratt. Primola vistosa
- 27) Primula auricula L. Orecchia d'orso
- 28) Rhodothamnus chamaecistus Rchb. Rododendro nano
- 29) Silene elisabethae Jan. Garofano di Elisabetta

Art. 2

Sono altresì considerate protette le seguenti specie di piante officinali:

- 1) Achillea moscata Wulf Erba livia o Iva
- 2) Artemisia genepi Weber genepi nero
- 3) Artemisia laxa Fritsch genepi bianco
- 4) Dictamnus albus L. Limonella
- 5) Gentiana lutea L. Genziana gialla

Art. 3

È vietato:

- a) strappare o scavare le piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi, o tuberi e i loro fiori, nonché i tuberi di ciclamino;
- b) offrire in vendita e commerciare dette piante con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi, nonché i relativi fiori, sia allo stato fresco che allo stato secco.

Art. 4

È vietato asportare o danneggiare le piante pulvinate e a rosetta, viventi nelle zone sopra i 1500 metri, nonché quelle che crescono sulle rocce (piante litofile) o su detriti.

Art. 5

Delle piante protette di cui agli artt. 1 e 2, o dei rispettivi fiori, è consentita la raccolta di non più di sei esemplari, a persona. Dei tuberi di ciclamino è consentita la raccolta di non più di quattro a persona.

La raccolta, se effettuata da gruppi o comitive composte di oltre cinque persone, non potrà comunque superare complessivamente il numero di 24 esemplari per ogni specie protetta.

Art. 6

La deroga al divieto di cui alla prima parte dell'art. 5 non si applica per le seguenti specie:

Cypripedium calceolus L. - Pianella della Madonna Fritillaria burnatii Planch - Fritillaria di Burnat Nuphal luteum S. et S. - Nannufaro Nymphaea alba L. - Ninfea Silene elisabethae Jan. - Garofano di Elisabetta.

Art. 7

La raccolta e la esportazione di tutte le piante protette, con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi e loro fiori, di cui agli artt. 1, 2, 3, e delle piante di cui all'art. 4, possono essere consentite per scopi scientifici, didattici e farmaceutici alle persone previamente autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 8

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta degli Assessori regionali ai quali è assegnata la materia dell'agricoltura e delle foreste, ha facoltà di autorizzare alla raccolta delle piante protette anche Enti, Musei e giardini botanici.

Art. 9

L'autorizzazione per la raccolta di cui agli artt. 7 e 8 va richiesta alla Giunta Regionale, con domanda in carta da bollo, nella quale deve essere specificato lo scopo della raccolta e devono essere contenuti i dati personali del richiedente, o, nel caso di autorizzazione data a norma dell'art. 8, i dati relativi alla persona cui l'autorizzazione deve essere intestata.

La persona autorizzata alla raccolta deve portare con sé l'autorizzazione e, se richiesta, presentarla agli organi di vigilanza. L'autorizzazione è personale. Essa potrà porre limiti di durata, quantità e qualità, stabilendo anche le località di raccolta.

Art. 10

La presente legge non si applica alle piante protette provenienti da colture industriali o da giardini. Dette piante e fiori, se posti in commercio, dovranno essere accompagnati dal certificato di origine rilasciato dalla competente Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali o i giardini.

Art. 11

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge il Corpo forestale, i custodi forestali, i guardiacaccia e guardiapesca e i vigili urbani.

Gli incaricati della vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a segnalare, con rapporto alla Giunta Regionale, le accertate violazioni.

Art. 12

Chiunque arrechi danno alle piante protette, salve la azioni dei proprietari in sede civile, è tenuto al versamento di una ammenda amministrativa da lire 1.000 a lire 50.000, commisurata all'entità del danno arrecato, alla qualità e alla rarità della specie danneggiata.

Se il danno è cagionato da persone appartenenti a Istituti o collettività, il risarcimento è dovuto da chi è preposto all'Istituto o collettività stessa, secondo le norme del Codice civile.

Art. 13

L'ammontare dell'ammenda è determinato dal Presidente della Giunta Regionale, il quale ingiungerà al responsabile di pagare, entro 30 giorni, la somma dovuta.

Art. 14

La riscossione delle somme dovute avviene secondo le norme stabilite per il procedimento di coazione di cui al T.U. 14 aprile 1910, n.639.

Art. 15

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli articoli 7, 8, 9, 11 e 13 della presente legge è delegato alle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 8 sono emesse dal Presidente della Giunta Provinciale competente, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, sentiti, in linea tecnica, l'ufficio regionale per la protezione della natura e l'erborista provinciale.

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9 va presentata alla Giunta Provinciale com-

Il rapporto previsto dal secondo comma dell'art. 11 va presentato al Presidente della Giunta Provinciale competente.

L'ammontare dell'ammenda e l'ingiunzione di cui all'art. 13 sono determinati ed emessi

dal Presidente della Giunta Provinciale competente.

La Giunta Regionale impartisce le direttive generali alle quali l'ente delegato deve attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La Giunta Regionale può sostituirsi agli organi dell'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione delle norme concernenti la delega o di violazione delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dai Presidenti delle Giunte Provinciali è ammesso ricorso per soli motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 16

Le somme riscosse a sensi degli articoli 13 e 14 saranno versate nel bilancio dell'ente che esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e devolute a protezione della flora alpina.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

« Concessione di un contributo della Regione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati ».

Art. 1

È autorizzata la spesa di L. 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1962 al 1964 per la concessione di un contributo annuo in misura non superiore al 60 per cento sulla spesa per interessi passivi maturati sui conti correnti speciali, accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento delle spese di spedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.

Art. 2

I pagamenti delle spese di spedalità sono effettuati dall'istituto bancario, che garantisce le migliori condizioni alle predette Casse.

A tale scopo le amministrazioni ospedaliere della Regione debbono rimettere alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, alla fine di ogni trimestre solare, elenchi in triplice copia delle spese di spedalità consumate nel trimestre stesso dai loro assicurati.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano invieranno una copia degli elenchi trimestrali con il visto di approvazione, entro 30 giorni dal loro ricevimento, rispettivamente all'Amministrazione ospedaliera interessata, all'istituto bancario ed all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale, pena la decadenza dal diritto al contributo di cui all'art. 1.

Art. 3

Per ottenere la concessione del contributo previsto della presente legge, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano presentano all'Amministrazione regionale all'inizio di ciascun anno, idonea documentazione rilasciata dagli istituti di credito prescelti, dalla quale deve risultare l'importo degli interessi passivi maturati nell'anno precedente sui conti correnti speciali di cui all'art. 1.

Sulla documentazione di cui al comma precedente deve essere apposta dichiarazione di regolarità sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale delle Casse stesse.

La concessione del contributo sarà disposta nel limite di spesa autorizzato per ciascun esercizio finanziario con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 4

All'onere di L. 20 milioni per l'esercizio 1962 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.